



Roma, 12 Gennaio 2022

Ecc.mo Procuratore Generale
presso la Corte Suprema di Cassazione
via pec prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

Ecc.mo Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Roma
via p.e.c. prot.pg.roma@giustiziacert.it

Oggetto: Richiesta di rettifica delle indicazioni e dell'interpretazione fornita con le note del 10 gennaio 2022 prot.n.412/SSG/U e con il decreto n.4 del 11 gennaio 2022 in relazione all'applicazione delle novità normative introdotte dal D.L. 7 gennaio 2022, n.1 con riferimento all'accesso dei difensori presso i Tribunali.

L'associazione Avvocati Liberi raccoglie l'adesione di avvocati italiani che, in qualità di operatori e fruitori delle aule di giustizia e, quindi, delle aule e dei locali della Corte di Cassazione, riscontrano le note in oggetto con le quali si sono introdotte norme estranee alla legge e si sono ritenute immediatamente applicabili le disposizioni di cui al decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 che ha modificato il D.L. legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87.

1. Invero, l'articolo 9-bis, comma 1-bis, lettera b) del D.L. 52/21, come modificato dal D.L. 1/22, stabilisce che *"..Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (tampone molecolare, tampone antigenico e vaccino, n.d.r.), di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:omissis.....b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione..."*.

Il successivo comma 1-ter del medesimo articolo prevede altresì che *"....Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai*



servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4...”.

Quindi, dalla lettura del suddetto articolo 9-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), n.1), del d.l. 1/2022, è pacifico che l'accesso ai pubblici uffici in indirizzo - e i Tribunali certamente lo sono - sarà consentito esclusivamente ai possessori delle certificazioni verdi Covid-19 a partire dal 1 febbraio 2022, con la conseguenza che l'accesso sino a quella data dovrà essere libero e privo di verifiche circa il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 come accaduto sino ad oggi.

L'articolo 9-sexies, comma 4, del D.L. 52/2021, come modificato da D.L. 1/2022, statuisce inoltre che *“...Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia...”*.

In altre parole, i difensori se originariamente inseriti al comma 8 del citato articolo 9-sexies del d.l. 52/2021 e, quindi, esclusi dall'obbligo di esibizione delle certificazioni verdi Covid-19, oggi sarebbero invece tenuti ad esibire una delle riferite certificazioni verdi Covid-19.

Tuttavia, tale obbligo non decorre, contrariamente a quanto sostenuto nelle Vostre Note del 10 gennaio 2022, dal 8 gennaio 2022 stante il fatto che:

- a) non vi è alcuna disposizione in tal senso nè nel decreto legge 22 aprile 2021, n.52 nè nel decreto legge 7 gennaio 2022, n.1;
 - b) l'unica data possibile da cui fare decorrere il suddetto obbligo è senza dubbio il 1^a febbraio 2022, come invece espressamente previsto dall'articolo 9-bis, comma 1-ter, del D.L. 52/2021.
2. L'approccio seguito dalle note in contestazione con riferimento alla decorrenza delle restrizioni introdotte dalla novella normativa sono coerenti con il metodo antidemocratico e autoritario dimostrato dall'esercizio del potere legislativo da parte dell'attuale governo, in quanto risponde alla logica della *tortura sociale*, attuata con 'esproprio della dignità della persona, dei suoi diritti civili e costituzionali, al fine di estorcergli un "consenso" al trattamento sanitario.

Si legge infatti all'ultimo periodo del punto i della nota 412/ssg/U del 10 gennaio 2022 che, anche ai difensori, *“dal 15 febbraio p. v., sarà richiesto per gli over cinquantenni il possesso del c.d. Green pass rafforzato, ossia generato dal vaccino”*.

Trattasi di una disposizione operativa eccentrica e abnorme, in quanto introdotta oltre i casi, i modi e i tempi previsti dagli articoli 9bis e 9sexies D.L. 22 aprile 2021, n.52 che, anche in seguito alla novella introdotta dal D.L. 7 gennaio 2022, stabiliscono l'obbligo di possesso ed esibizione



della certificazione verde “base” da parte degli avvocati per l’accesso ai luoghi della giustizia dal 15 ottobre 2021 sino al 31 marzo 2022.

Invero le note in contestazione sovrappongono le riforme delle disposizioni di cui al nuovo art. 4quater D.L. 1 aprile n. 44 (relative all’obbligo vaccinale degli soggetti ultracinquantenni lavoratori dipendenti, pubblici o privati) con gli artt. 9bis e 9sexies comma 4 D.L. 52/21 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87 (relativo all’estensione dell’utilizzo della certificazione verde covid-19 per gli avvocati quando accedono negli uffici pubblici).

La prima (art. 4quater D.L. 44/21) impone un obbligo vaccinale alle persone in ragione dell’età, la cui violazione è punita con una sanzione pecuniaria di cui all’art. 4sexies D.L. 44/21 (euro 100,00), che si cumula all’ulteriore limitazione per questi soggetti privi di certificazione rafforzata per accedere nei luoghi di lavoro, tra i quali vengono ricompresi anche quelli di cui all’art. 9sexies comma 4 D.L. 52/21 in tutti i casi di sussistenza di un rapporto contrattuale di lavoro con enti pubblici o con datori privati (art. 4quinqies comma 1 e 2 D.L. 44/21).

Lapalissiano evidenziare come la norma di riferimento sia il D.L. 1^a aprile n. 44 convertito con modifiche dalla L. 28 maggio 2021 n. 76 e come, peraltro, l’avvocato non è dipendente dell’amministrazione della giustizia né di altra amministrazione, non è dipendente della Corte di Cassazione né del Procuratore Generale, così come il luogo di lavoro dell’avvocato il proprio studio e non l’ufficio giudiziario.

Viceversa, la seconda norma (art. 9sbis comma 1bis D.L. 52/2021) consente fino al 31 marzo 2022 l’accesso nei “*pubblici uffici*” (lett. b), ai *servizi per la persona* (lett. a) e per *i colloqui con i detenuti* (lett. c), solo ai soggetti che esibiscano il certificato verde covid-19 di cui all’art. 9 comma 2 D.L. 52/21 (c.d. “*base*”), includendo tra gli obbligati anche gli avvocati, seppure in precedenza esclusi dal D.L. 21 settembre 2021 n. 127 convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165,

Dunque la disposizione impartita dalle note in oggetto alle Autorità amministrative, a quelle giudiziarie ed a quelle di polizia, viola macroscopicamente la legge che vieta l’applicazione analogica o interpretazioni estensive della norma eccezionale peggiorativa, limite questo confermato e sancito anche dallo stesso D.L. 52/2021, il cui art. 9 comma 10bis stabilisce che **“ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato”**.

La portata applicativa di tali disposizioni terziarie incidono gravemente sui diritti delle persone, in particolare degli avvocati ultracinquantenni, che sono impediti e obbligati a tollerare una distorta applicazione della normativa impartita dalla pubblica amministrazione in violazione espressa della legge, con carenza assoluta del potere e con abuso del proprio ufficio.



Ma la disposizione in contestazione esporrà anche i soggetti deputati al controllo alla responsabilità verso l'avvocato ultracinquantenne munito di *green pass base* laddove gli si impedisca di esercitare le proprie funzioni in virtù di un ordine illegittimo – se non addirittura illecito –, con la conseguenza di far assumere a quei preposti la responsabilità di ordine personale, penale e civile, nei confronti del difensore abusato ai sensi dell'art. 28 Cost.

Infine si valutino anche le conseguenze in ordine all'andamento dei giudizi, il cui pubblico servizio potrebbe trovare interruzioni a causa dell'applicazioni di tali disposizioni.

Per i motivi sopra esposti, si invitano le SS.LL. a provvedere ad una immediata rettifica, da comunicarsi ai medesimi destinatari della nota da rettificare, in cui si chiarisca con precisione che l'applicazione della normativa sul c.d. *green pass rafforzato* è inerente esclusivamente agli ultracinquantenni dipendenti dell'amministrazione e per i magistrati, come peraltro espressamente indicato dalla circolare 00697 del 9 gennaio 2022 dalla segreteria generale della Presidenza di Sezione della Giustizia Amministrativa, che si allega alla presente per opportuna conoscenza.

Si valuti, infine, l'opportunità di segnalare la presente diffida ai destinatari delle note in oggetto, al fine della trasparenza amministrativa e delle conseguenze disciplinari, civili e penali, che scaturiranno per il pubblico ufficiale o per l'incaricato del servizio di controllo dall'applicazione della disposizione regolamentare illegittima.

Fiduciosi in una pronta rettifica.

Tanto dovevamo.

Avv. Roberto Martina

Segretario Generale
Roberto Martina

Avv. Angelo Di Lorenzo

Presidente
Angelo Di Lorenzo